

DELIBERA COA 14.03.2013

“Il COA rilevato:

- che l'art. 122 del DPR 115/2002 prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato *“contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”*;

- che per facilitare i colleghi è prassi del Consiglio quella di accettare istanze redatte in forma succinta, ma che in tal caso è indispensabile la produzione di documentazione e/o la rappresentazione compiuta degli elementi di prova che consentano la valutazione di “non manifesta infondatezza” riservata al COA;

- che sempre più spesso vengono depositate istanze prive delle “enunciazioni in fatto ed in diritto” nonché di documentazione utile alla compiuta valutazione del COA;

- che il COA a fronte delle carenze sopra evidenziate, pur potendo dichiarare l'inammissibilità, si vede costretto a richiedere ai Colleghi di integrare le istanze con comprensibile aggravio di lavoro della segreteria e ritardo nell'evasione delle stesse;

considerato quanto sopra, delibera di invitare gli iscritti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall'art. 122 del DPR 115/2012 per la presentazione delle istanze ovvero quantomeno ad allegare al momento del deposito la documentazione necessaria per consentire al COA le valutazioni di competenza. “